

## ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO AGROS

Il presente accordo disciplina l'adesione al servizio "Agros" nonché la conclusione e l'esecuzione di tutti i rapporti obbligatori ed i successivi contratti, aventi ad oggetto le prestazioni indicate all'art. 2 e ss del presente scritto, conclusi tra Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia, p. iva e cod .fisc. 01275060869 - Numero REA: EN – 419249, domicilio digitale e indirizzo PEC: [bancadelgrano@pec.it](mailto:bancadelgrano@pec.it), iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di ENNA, n. REA EN-419249 del Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Puglisi Sandro Filippo, di seguito indicata come "*Banca del Grano*",

E

gli Aderenti al Marketplace di Banca del Grano, come meglio individuati e definiti nelle successive premesse e all'art. 2 ss di questo contratto.

### PREMESSO CHE

- a) Banca del Grano ha realizzato e gestisce il Marketplace denominato [marketplace.bancadelgrano.it](http://marketplace.bancadelgrano.it) (d'ora in avanti "Marketplace") avente ad oggetto la compravendita in Italia e nel Mercato Europeo Comune (MEC) di legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché di ogni altro prodotto agroalimentare che Banca del Grano riterrà opportuno trattare e far oggetto del Marketplace;
- b) con il termine "Marketplace" s'intende l'area riservata del sito Internet [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it), ovvero da altra posizione come indicato da Banca del Grano di volta in volta, attraverso il quale si realizza l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto a) ed è possibile concludere per via telematica contratti di compravendita;
- c) Banca del Grano, al fine di offrire ai propri aderenti strumenti tali da garantire l'integrazione verticale nel sistema agro-alimentare tra l'impresa agricola (Produttore) e l'industria di trasformazione e/o la GDO (Acquirente), ha elaborato tra gli altri il servizio denominato "Agros", oggetto del presente contratto;
- d) il sopra indicato servizio è teso a garantire al Produttore la possibilità di collocare parte della propria produzione sin dal momento della semina ad un prezzo concordato e all'Acquirente la garanzia di un approvvigionamento certo;

- e) è interesse delle Parti sottoscrivere il presente Accordo di adesione con cui definire i termini del servizio e gli elementi essenziali della cessione di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di un futuro Contratto di coltivazione tra le stesse intercorrente;
- f) in data 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 198/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'art. 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- g) il predetto D.Lgs. n. 198/2021 ha decretato l'obbligo della forma scritta anche per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprenditori agricoli stabiliti nel territorio italiano;
- h) al presente "Accordo Di Adesione al Servizio Agros", nonché all'acquisto dei prodotti oggetto del "servizio Agros", si applicano tutte le condizioni del "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)" e suoi allegati, con la specifica esclusione di quelle clausole in contrasto con il presente contratto;
- i) il presente Accordo oltre a regolare l'adesione degli utenti al servizio Agros, è formulato anche nel rispetto di quanto disposto ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. N. 198/2021, pertanto se integrato e completato da contratto di coltivazione, documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, produrrà effetto tra le parti del contratto stesso;
- j) Banca del Grano, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni da parte delle imprese che operano sul Marketplace, non assume responsabilità alcuna - ad eccezione di quella relativa agli obblighi espressamente posti a suo carico dalle presenti Condizioni di adesione al servizio, dal "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)";
- k) in riferimento a quanto sopra specificato e agli obblighi espressamente posti dalle presenti Condizioni di adesione e dal "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)", ognuno dei soggetti giuridici coinvolti nelle attività svolte tramite il Marketplace, è direttamente responsabile nei confronti della controparte utente, nonché di Banca del Grano, per le proprie violazioni del presente Accordo e/o delle norme di legge e non;
- l) il servizio Agros è accessibile tramite l'indirizzo [www.marketplace.bancadelgrano.it](http://www.marketplace.bancadelgrano.it);
- m) le premesse unitamente agli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente Contratto e delle Condizioni di adesione.

In ragione delle premesse sopra esposte e degli allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue.

## 1 - DEFINIZIONI

1.1 - Nel contesto del presente accordo di adesione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

a) l'espressione "*Accordo di adesione al servizio Agros*" si riferisce al presente atto giuridico contenente le specifiche del servizio, le condizioni dello stesso, nonché gli elementi essenziali dell'accordo commerciale per la cessione di prodotti agricoli e alimentari relativi a contratti di coltivazione conclusi a mezzo del Marketplace Banca del Grano.

b) l'espressione "Banca del Grano" si riferisce alla società Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace omonimo, vendendo direttamente agli Aderenti-Acquirenti i prodotti indicati al punto che segue;

c) conformemente con i disposti di cui allegato I dell'art. 38, comma 3, del Trattato sul F.U.E. e all'art. 2, del Regolamento (CE) n. 178/2002 agroalimentare l'espressione "Prodotti" si riferisce a prodotti agricoli ed alimentari quali a legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché ad ogni altro prodotto agricolo o alimentare che Banca del Grano riterrà opportuno far oggetto di compravendita sul Marketplace e che pertanto sono o saranno visualizzati on line sul marketplace a cura di Banca del Grano;

d) con il termine "Agros" s'intende l'area riservata all'interno del Marketplace, attraverso la quale è possibile concludere per via telematica i Contratti di coltivazione che realizzano l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto c);

e) l'espressione "Aderente" si riferisce all'impresa, sia essa persona fisica o giuridica, che ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di Contratti di coltivazione;

f) l'espressione "Coltivatore" si riferisce all'Aderente autorizzato ad operare sul Marketplace, che in qualità di imprenditore agricolo coltiva nei terreni in proprio possesso specie vegetali al cui acquisto è interessato l'Acquirente;

- g) l'espressione "Acquirente" si riferisce all'Aderente, autorizzato ad operare sul Marketplace, persona fisica o giuridica, inquadrata come operatore economico che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi inerenti la sua attività commerciale e/o industriale indipendentemente dall'ubicazione della sua sede operativa;
- h) di seguito Banca del Grano ed Aderenti potranno essere congiuntamente indicati come "parti"
- i) l'espressione "Sito" si riferisce al sito internet corrispondente all'indirizzo internet [bancadelgrano.it](http://bancadelgrano.it) tramite il quale è possibile accedere al Marketplace;
- l) con l'espressione "*Lotto Agros*" si intende l'unità minima di superficie seminata e di prodotto derivante definita dal produttore come possibile sottostante ad un Contratto di Produzione (un Contratto di Produzione potrà avere come sottostante l'unità minima o multipli interi di essa).
- m) con l'espressione "*Modulo Agros*" si intende il form che consente al Coltivatore di generare il "*Lotto Agros*" così da porlo in vendita.
- n) con il termine "*Bacheca*" si intende il luogo informatico in cui è possibile visualizzare e quindi vendere e/o acquistare i Lotti Agros.
- o) con il termine "*Accordo quadro per contratto di coltivazione*" si intende l'atto giuridico (regolato dal presente accordo), che è possibile concludere attraverso l'area di contrattazione riservata "*Agros*", contenente gli elementi essenziali di eventuali accordi commerciali a mezzo dei quali il Coltivatore si obbliga a coltivare le superfici di terreno in suo possesso per l'ottenimento di specie vegetali e a consegnare a Banca del Grano parte della produzione ottenuta, con obbligo per quest'ultima del pagamento del prezzo secondo le condizioni pattuite.
- p) con il termine "*Contratto di Coltivazione*" si intende il contratto (regolato dal presente accordo) che è possibile concludere attraverso il "*Lotto Agros*", avente ad oggetto l'obbligo di Banca del Grano di far coltivare un appezzamento di terreno per l'ottenimento di una determinata produzione agricola da vendere all'Acquirente, che ha l'obbligo di pagare il prezzo pattuito e ritirare il prodotto conforme;
- q) il termine "corrispettivi" si riferisce ai pagamenti dovuti dall'Acquirente quale corrispettivo del prodotto ceduto oggetto del *Contratto di coltivazione* e/o dell'*Accordo quadro per contratto di coltivazione*;

r) l'espressione "*condizioni di vendita*" si riferisce alla tipologia, alla qualità ed al prezzo complessivo dei Prodotti ed ai termini di consegna dal momento di accettazione dell'ordine;

## 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - il presente accordo di adesione intende:

- a. regolare le condizioni di adesione al Servizio Agros;
- b. individuare le modalità di conclusione dei Contratti di coltivazione;
- c. informare gli utenti, predeterminando il contenuto generale dei futuri ed eventuali Contratti di coltivazione, conclusi tra Coltivatore e Banca del Grano e tra Banca del Grano ed Acquirente regolando sin da adesso le relative obbligazioni. Individuando, sebbene genericamente, gli obblighi a coltivare le specie vegetali individuate nei singoli Lotti Agros pubblicati sul E-Marketplace, ad investire esattamente le superfici indicate in tali lotti, secondo le migliori, più adatte e razionali norme tecniche, e a consegnare all'Acquirente la produzione concordata, con obbligo per quest'ultimo del ritiro e del pagamento del prezzo secondo le condizioni pattuite nel presente contratto e nel Contratto di coltivazione.

Solo la conclusione dei Contratti di coltivazione determinerà l'instaurazione dei rapporti obbligatori tra tutte le parti coinvolte.

Per le specifiche specie/varietà dei prodotti da coltivare, il terreno e la superficie da investire, nonché la quantità di produzione da consegnare all'Acquirente, così come ogni altro obbligo esistente tra le parti si fa espresso rimando allo specifico *Accordo quadro per contratto di coltivazione*, al relativo *Contratto di coltivazione*, ai singoli *Lotti Agros* pubblicati sul Marketplace, ai relativi ordini d'acquisto o altri documenti equipollenti quali fatture, documenti di trasporto o di consegna, rigorosamente formulati in forma scritta e inviati a tutte le parti coinvolte a mezzo di posta elettronica semplice.

### **3 – PROCEDURA DI ADESIONE AL SERVIZIO**

3.1 Gli utenti possono aderire al Servizio Agros:

- a. contestualmente alla sottoscrizione del “[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)”, secondo le modalità indicate ex art. 6 del citato contratto, sottoscrivendo ed accettando anche le condizioni del presente accordo;
- b. successivamente alla sottoscrizione del contratto di cui alla lett. a. art. 3.1, che è condizione imprescindibile per aderire al servizio Agro, selezionando l'apposita casella presente nella pagina di registrazione al Marketplace, inserendo i dati e documenti richiesti e sottoscrivendo/accettando il presente contratto.

3.2 Al fine di completare la procedura di adesione, l'utente “Coltivatore” che intende usufruire del servizio Agros è obbligato a depositare i seguenti documenti:

- Piano Annuale di Produzione Vegetale - PAPV – aggiornato ed in corso di validità;
- i fogli mappa dei terreni in possesso del Coltivatore e che lo stesso intende destinare al servizio Agros;
- certificati catastali dei sopra indicati terreni;
- Certificato biologico in corso di validità, se esistente.
- Polizza assicurativa, se esistente.

### **4 - DURATA E RECESSO**

4.1 Il presente Accordo di adesione al servizio Agros decorre dalla data di sua formale sottoscrizione e ha una durata pari a 12 mesi, che in assenza di recesso si rinnova tacitamente per altri 12 mesi e così di anno in anno.

4.2 la prima scadenza del presente contratto è fatta coincidere con la relativa scadenza del Contratto di adesione al Marketplace.

4.3 Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Accordo di adesione, dandone comunicazione all'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata A/R, PEC o con comunicazione inviata a mezzo dell'apposita sezione FAQ presente sul sito con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

4.4 Il presente contratto è da intendersi risolto, qualora l'aderente receda dal Marketplace Banca del Grano o in caso di esclusione dell'aderente dallo stesso.

## 5 - CREAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL LOTTO AGROS

5.1 La pubblicazione del *Lotto Agros* sul marketplace è lo strumento che permette l'incontro tra domanda ed offerta, favorendo la conclusione di Contratti di coltivazione.

5.2 Il Coltivatore, contestualmente alla creazione del Lotto Agros, deve depositare la seguente documentazione:

- il Catastino integralmente compilato in ogni sua parte, disponibile nell'apposita Area Riservata sul sito;
- la Scheda Tecnica ([link](#));
- la fattura di acquisto del seme;
- la fattura di acquisto di tutti i mezzi tecnici accessori (al solo fine esemplificativo fertilizzanti, diserbanti, concianti etc.), se presenti.

5.3 Il Coltivatore in sede di compilazione del Modulo Agros determina:

- gli appezzamenti e la specifica superficie di questi che intende fare oggetto del Contratto di coltivazione;
- il prodotto che intende coltivare nei sopra indicati terreni;
- la quantità di produzione che intende alienare al raccolto, che comunque non può essere superiore al 50% della produzione potenziale derivante dall'intera superficie seminata e oggetto del contratto;
- il corrispettivo che intende ottenere quale prezzo del prodotto ceduto;
- la somma richiesta a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, che non può essere inferiore al 5% e superiore al 30% del prezzo stabilito;
- il periodo di raccolta del prodotto posto in vendita, la cui consegna deve essere effettuata entro e non oltre il 30 del mese di Settembre dell'anno di raccolta.

5.4 Successivamente all'inserimento degli elementi indicati all'art. 5.3, il sistema genererà un "Contratto Quadro di coltivazione", che il Coltivatore dovrà sottoscrivere, in modalità analogica o digitale, e poi depositare in sede di compilazione del Modulo.

5.5 Il Lotto Agros creato dal Coltivatore e la documentazione depositata saranno verificate da Banca del Grano che valuterà l'affidabilità dei documenti depositati e dello stesso Lotto Agros pubblicato. All'esito positivo della verifica, Banca del Grano pubblicherà immediatamente il Lotto Agros e trasmetterà al Coltivatore il “*Contratto quadro di coltivazione*” debitamente sottoscritto; diversamente, qualora la verifica dovesse avere esito negativo, Banca del Grano indicherà al Coltivatore le criticità rilevate, permettendo così di integrare e correggere le informazioni e la documentazione prodotta. Banca del Grano informerà il Coltivatore della conclusione delle operazioni di verifica e della pubblicazione del Lotto Agros.

5.6 Al momento della pubblicazione il Lotto Agros assume il valore di proposta contrattuale di vendita tra il Coltivatore e Banca del Grano, tale proposta diverrà irrevocabile dal Coltivatore alla ricezione della e-mail riepilogativa dell'ordine indicata all'art. 6.4 del presente contratto e solo per gli appezzamenti e il quantitativo di prodotto oggetto della e-mail.

5.7 Il “servizio Agros” non permette la costituzione di rapporti obbligatori tra Acquirente e Coltivatore.

5.8 Il definitivo acquisto del lotto pubblicato sul E-marketplace determina la costituzione di due differenti contratti di Coltivazione: il primo contratto tra Banca del Grano e l'Acquirente, il secondo contratto tra il Coltivatore e Banca del Grano.

## **6 – CONTRATTO DI COLTIVAZIONE TRA ACQUIRENTE ED BANCA DEL GRANO**

6.1 La procedura di conclusione del Contratto di coltivazione tra l'Acquirente e Banca del Grano inizia quando l'Acquirente seleziona, conferma ed accetta, anche parzialmente, il Lotto Agros pubblicato sulla Bachecca dal singolo Coltivatore e contestualmente avvia il download del Contratto di Coltivazione generato dal sistema ed assume l'obbligo di pagare la caparra.

6.2 Avviata la procedura citata al comma che precede, l'Acquirente deve depositare il Contratto di Coltivazione sottoscritto, graficamente o con firma digitale, pagare la caparra confirmatoria indicata nel Lotto Agros e depositare i documenti necessari ad accertare l'identità della persona fisica e/o giuridica e del relativo rappresentante legale,



quest'ultimo deposito deve avvenire entro e non oltre le dodici ore successive al momento in cui il contratto stesso è stato generato, ciò a pena di annullamento della procedura d'acquisto.

6.3 Il deposito del Contratto di coltivazione sottoscritto dall'Acquirente e il successivo invio dell'ordine di acquisto, sebbene resti in sospeso per 48 ore come meglio specificato negli art. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, costituisce proposta d'acquisto irrevocabile e vincolante per l'Acquirente.

6.4 All'atto della ricezione dell'ordine da parte di Banca del Grano il sistema invierà al Coltivatore e all'Acquirente una e-mail riepilogativa dell'ordine ricevuto.

6.5 Gli Acquirenti che siano regolarmente registrati potranno gestire il proprio "carrello" anche in tempi diversi, ma l'inserimento del prodotto nel carrello non costituirà prenotazione o diritto di prelazione d'acquisto. L'acquirente non potrà fermare il prezzo di un'offerta in un giorno e confermare il tutto in un secondo momento;

6.6. Banca del Grano, nelle 48 ore lavorative successive alla ricezione del Contratto di coltivazione sottoscritto dall'Acquirente, verifica l'esistenza delle condizioni previste dal presente contratto, nonché dei presupposti di legge. Si precisa che l'inoltro di un Contratto di coltivazione differente da quello generato dal sistema è motivo di rigetto dell'ordine e causa mancata conclusione del contratto.

6.7 Gli ordini inoltrati a Banca del Grano oltre le ore 18:00 devono considerarsi conosciuti da Banca del Grano stesso alle ore 09:00 del giorno lavorativo successivo; pertanto, il termine di 48 ore lavorative indicato all'art. 6.1 è calcolato da quel momento. Qualora il giorno successivo alla trasmissione dell'ordine sia festivo il computo delle 48 ore resta sospeso sino alle ore 09:00 del primo giorno lavorativo.

6.8 Banca del Grano, in caso di esito negativo delle verifiche indicate al punto 6.7 ed entro le 48 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine, trasmette all'Acquirente e al Coltivatore formale ed esplicito divieto alla conclusione ed esecuzione del Contratto di coltivazione.

6.9 In caso di esito positivo delle sopra citate verifiche, Banca del Grano trasmette all'Acquirente il contratto sottoscritto anche da Banca del Grano e il Contratto di coltivazione si ha per concluso tra le parti.

6.10 Il Contratto è concluso nel luogo in cui è situata la sede legale Banca del Grano.

## **7 – CONTRATTO DI COLTIVAZIONE TRA COLTIVATORE E BANCA DEL GRANO**

7.1 Al verificarsi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5.6 e 6.4, la pubblicazione del *Lotto Agros* e l'*Accordo quadro per contratto di coltivazione* vincolano il Coltivatore a fornire a Banca del Grano la quantità di prodotto richiesto dal terzo Acquirente, sebbene il Contratto di coltivazione non sia ancora concluso.

7.2 Fatto salvo quanto previsto dai commi che precedono, Banca del Grano nelle 24 ore lavorative successive all'inoltro della e-mail di cui all'art. 6.4, verifica l'esistenza delle condizioni previste dal presente contratto, nonché dei presupposti di legge.

7.3 In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 7.2, Banca del Grano predispone una mail di conferma, che ha la forma di un ordine d'acquisto relativo agli appezzamenti e al prodotto acquistato, e la trasmette al Coltivatore medesimo, pertanto da questo momento il Contratto di Coltivazione si ha per concluso tra Banca del Grano e Coltivatore.

7.4 Il Contratto di coltivazione è concluso nel luogo in cui è situata la sede legale di Banca del Grano.

## **8 – COMPUTO DEI TERMINI**

8.1 I termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, salva diversa disposizione e ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.

8.2 Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

## **9 - MODALITA' DI COLTIVAZIONE**

9.1 Le coltivazioni saranno effettuate dal Coltivatore con sementi, bulbi, piantine etc, che sarà sua cura acquistare conformemente alle dichiarazioni rese in sede di creazione del *Lotto Agros* pubblicato. Tutte le spese per la coltivazione sono a carico del Coltivatore, ivi compreso l'acquisto delle semente.

9.2 Le coltivazioni dovranno essere effettuate secondo le più adatte e razionali tecniche agronomiche, al fine di garantire il miglior risultato produttivo quantitativo e qualitativo. Si impegna inoltre ad osservare, anche nelle operazioni di raccolta, gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria.

9.3 Il Coltivatore si impegna a riportare sull'apposita scheda tecnica colturale che sarà fornita da Banca del Grano tutti i dati degli interventi agronomici praticati alla coltura al fine di assicurare la piena trasparenza delle pratiche agronomiche adottate e la tracciabilità del processo produttivo.

9.4 Il Coltivatore è tenuto ad osservare le indicazioni e le prescrizioni dell'ufficio tecnico di Banca del Grano, che potranno essere fornite in relazione a quanto dichiarato dal Coltivatore stesso.

9.5 Banca del Grano, anche a mezzo di propri rappresentanti e/o delegati, potrà effettuare sopralluoghi alle coltivazioni quando lo riterrà opportuno, anche senza preavviso, e potrà liberamente accedere alle coltivazioni per poterne verificare il loro stato anche sotto l'aspetto fitosanitario.

9.6 Il Coltivatore è tenuto ad informare immediatamente Banca del Grano di qualsiasi inconveniente e di ogni danneggiamento che colpisca le coltivazioni in corso (come ad esempio: malattie crittogamiche, grandinate, gelate, incendi, attacchi di parassiti e simili) e non può, in nessun caso, procedere alla distruzione della coltivazione senza il benestare di Banca del Grano.

9.7 Il prodotto deve essere raccolto al giusto punto di maturazione e comunque consegnato a parte acquirente entro e non oltre il giorno trenta del mese di settembre dell'anno di raccolta, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico di Banca del Grano. Il Coltivatore dovrà comunicare a Banca del Grano il giorno di inizio raccolta con un preavviso di almeno sette giorni rispetto all'inizio della raccolta stessa. Le operazioni di raccolta sono a carico del Coltivatore, così come il carico del prodotto sugli automezzi inviati dall'Acquirente. Il trasporto dall'azienda del Coltivatore al magazzino dell'Acquirente è a carico di quest'ultimo.

9.8 Con il carico sugli automezzi inviati dall'Acquirente il rischio di deperimento, perdita o distruzione del prodotto è a carico dell'Acquirente medesimo.

## 10 – RITIRO, PESATURA E CAMPIONATURA

10.1 È onere e spesa dell'Acquirente fornire gli automezzi per il carico e il trasporto del prodotto presso i propri magazzini o stabilimento; infatti, i contratti di coltivazione sono stipulati sotto la condizione franco partenza.

10.2 Altresì, l'Acquirente può alternativamente concludere il contratto di coltivazione aderendo al servizio “Franco Partenza vettori convenzionati” o al servizio “Franco Destino”; quest'ultimo sottoporrà l'intero contratto di coltivazione alla clausola “*Franco Destino*”, pertanto Banca del Grano non si libera dall'obbligo della consegna rimettendo il prodotto al vettore o allo spedizioniere, ma resta responsabile del prodotto sino alla consegna all'Acquirente.

10.3 Banca del Grano fornisce i servizi “Franco Partenza vettori convenzionati” e “Franco Destino” a titolo oneroso; il relativo corrispettivo non è indicato nel Modulo Agros pubblicato sulla Bachecca ma è oggetto di specifica ed apposita determinazione al momento dell'acquisto eseguito in bachecca.

10.4 Per la regolamentazione del trasporto si fa espresso rinvio agli artt. 3 e 7 dell' "[Allegato B: Specificazioni Contrattuali e Condizioni di Pagamento](#)”, già conosciuto e sottoscritto dagli Utenti al momento dell'adesione al E-Marketplace.

10.5 All'arrivo del prodotto presso i magazzini/stabilimento dell'Acquirente si provvede alla pesatura e al prelievo di adeguato campione. Il campione determinerà gli scarti, il peso netto e la qualità del prodotto consegnato.

10.6 Il Coltivatore e Banca del Grano, a loro richiesta, sono liberi di assistere, direttamente o tramite un proprio rappresentante, alle operazioni di campionatura e pesatura.

10.7 Entro quattro giorni dal ritiro, l'Acquirente comunicherà il risultato del campionamento e il peso netto suddiviso per fascia qualitativa a Banca del Grano, che a sua volta inoltrerà le informazioni all'Acquirente

## **11 - CARATTERISTICHE E PREZZO DEL PRODOTTO**

11.1 Il prezzo definitivo, che l'Acquirente è tenuto a pagare a Banca del Grano per il prodotto, è determinato secondo i parametri fissati dal Coltivatore in sede di redazione del Modulo Agros pubblicato sul Marketplace.

11.2 Il prezzo definitivo, che Banca del Grano è tenuto a pagare al Coltivatore per il prodotto, è determinato secondo la quantità di prodotto acquistata dall'Acquirente ed i parametri fissati dal Coltivatore in sede di redazione del Modulo Agros pubblicato sul Marketplace, con l'applicazione di uno sconto del 3% sul totale convenuto a favore di Banca del Grano.

11.3 Il prezzo definitivo è determinato per merce al netto da tara, tuttavia è suscettibile di abbuoni, sconti e/o rifiuto qualora non dovesse rispettare le caratteristiche minime indicate nel Modulo Agros.

11.4 il Prodotto ha da intendersi sano quanto è esente da odori anomali, non è riscaldato e/o fermentato, non è contaminato oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla destinazione di utilizzo, priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

11.5 Al momento della consegna del prodotto l'Acquirente corrisponde a Banca del Grano il saldo del prezzo convenuto, previa emissione della fattura, che dovrà contenere la dicitura "salvo conguaglio". Le parti danno atto che la cessione riguarda prodotti agricoli deperibili.

11.5 Banca del Grano comunicherà al Coltivatore il conto finale di liquidazione entro 10 giorni dalla consegna. La liquidazione ed il saldo del prodotto consegnato a Banca del Grano avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura della comunicazione di determinazione del conto finale, previa emissione della relativa fattura. Le parti danno atto che la cessione riguarda prodotti agricoli deperibili.

11.6 Qualora sorga contestazione sulla campionatura, l'Acquirente dovrà comunque corrispondere nei termini sopraindicati la somma ritenuta spettante al Coltivatore. La fattura del Coltivatore dovrà contenere la dicitura "salvo conguaglio".

11.7 Sui ritardati pagamenti si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 198/2021.

## **12 – CAPARRA CONFIRMATORIA**

12.1 Al momento della sottoscrizione e deposito del Contratto di coltivazione, l'Acquirente si obbliga a pagare a Banca del Grano la caparra confirmatoria, indicata nel Lotto Agros pubblicato, che Banca del Grano a sua volta verserà al Coltivatore, detraendo il 3% (oltre iva), trattenuto a titolo di sconto.

12.2 L'Acquirente deve versare la caparra a Banca del Grano contestualmente alla conferma e all'inoltro dell'ordine d'acquisto del Lotto Agros.

12.3 Banca del Grano si obbliga a versare al Coltivatore la caparra confirmatoria entro e non oltre 16 giorni dalla conclusione del contratto di coltivazione.

12.4 La somma indicata a punti che precedono è versata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 cod. civ., a titolo di caparra confirmatoria e, al momento della consegna del prodotto, essa sarà imputata al complessivo prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 1385 primo comma cod. civ.

12.5 In caso di inadempimento contrattuale dell'Acquirente, Banca del Grano può recedere e trattenere la caparra confirmatoria, fermo restando anche il diritto del Banca del Grano ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

12.6 In caso di inadempimento contrattuale di Banca del Grano, il Coltivatore può recedere e trattenere la caparra confirmatoria, fermo restando anche il diritto del Coltivatore stesso ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito

12.7 Qualora il Coltivatore non consegni il Prodotto entro i termini concordati e pertanto si renda inadempiente, Banca del Grano può recedere dal contratto ed esigere il pagamento di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria versata, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

## **13 - GARANZIE DELLE PARTI**

13.1 Nel caso di trasferimento della titolarità della ditta in corso di contratto e prima della liquidazione del prezzo, l'Acquirente e il Coltivatore sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a Banca del Grano.

13.2 L'Acquirente e il Coltivatore in caso di cessione dell'azienda si obbligano a informare il cessionario dell'esistenza del Contratto di coltivazione, dandone prova alla Banca del Grano.

13.3 Gli obblighi contrattuali graveranno solidalmente sul cessionario e sull'Acquirente/Coltivatore-cedente.

## **14 – GRAVE INADEMPIMENTO**

14.1 – Le parti convengono che sarà comunque considerato grave inadempimento:

a) da parte del Coltivatore:

1. non mettere a coltivazione le superfici indicate negli ordini di acquisto;
2. cessare le coltivazioni o non attenersi alle modalità e tecniche di coltivazione previste dall'art. 4;
3. cedere le coltivazioni a terzi senza il consenso dell'Acquirente;
4. non consegnare tutto o in parte il prodotto concordato all'Acquirente.

b) da parte dell'Acquirente:

1. non ritirare tutto il prodotto consegnato dal Coltivatore e/o non pagare il relativo prezzo.

## **15 – CAUSE DI FORZE MAGGIORE**

15.1 Le parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il presente contratto:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, siccità, grandine e incendi;
- fitopatie di natura biotica e/o abiotica che, malgrado l'adozione delle buone pratiche agronomiche, comportino forte perdita del prodotto;
- eventi socio-politici;
- morte o invalidità grave del Coltivatore e dell'Acquirente.

15.2 Le cause di forza maggiore devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla controparte.

## **16 - ALTRE DISPOSIZIONI**

16.1 Qualora l'Acquirente non ritiri il prodotto nel luogo e nel tempo convenuti, il rischio di deperimento, perdita o distruzione del prodotto si trasferisce all'Acquirente medesimo.

16.2 Se entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Coltivatore del conto finale di liquidazione nessuna delle parti abbia contestato per iscritto all'altra un errore o un inadempimento, il contratto si intenderà correttamente eseguito da ciascun contraente.

## **17 - DICHIARAZIONI LEGALI E FISCALI**

17.1 Le parti si danno atto che al presente contratto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021.

17.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

17.3 Per tutto quanto si riferisce al presente contratto, le parti eleggono il loro domicilio all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, da quello indicato in contratto.

17.4 Gli atti e le comunicazioni formali tra gli aderenti e Banca del Grano potranno avvenire tramite posta elettronica; le comunicazioni agli Aderenti saranno inoltrate sugli indirizzi comunicati in fase di adesione a Banca del Grano, mentre le comunicazioni a Banca del Grano saranno effettuate sull'indirizzo e-mail [supporto@bancadelgrano.it](mailto:supporto@bancadelgrano.it).

## **18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

18.1 Le parti si accordano per sottoporre qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto all'esperimento di un tentativo di conciliazione la cui decisione sarà devoluta all'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Enna e deciso secondo il Regolamento da questo adottato che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte.

18.2 In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti, di comune accordo, eleggono per qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo Quadro e del Contratto attuativo, ove esistente, foro



competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo e concorrente, è quello del Tribunale di Enna.

## **19 - FONTI NORMATIVE E LORO GERARCHIA**

19.1 Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana avendo il Fornitore la propria sede operativa ubicata nel territorio italiano. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

- 1) dal D.Lgs. n. 198/2021 attuativo a sua volta della Direttiva (UE)2019/633;
- 2) dalle disposizioni del Codice Civile per tutto quanto non regolato dalla normativa di settore.

19.2 In caso di incompatibilità o di contrasto tra l'Accordo Quadro ed il Contratto attuativo o le altre forme allo stesso equipollenti si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- 1) L'eventuale contratto attuativo, ove esistente, o altri documenti equipollenti (fatture, documenti di trasporto o di consegna, ordine di acquisto);
- 2) Il presente accordo Quadro.

## **20 – NULLITÀ**

L'eventuale inefficacia, invalidità o nullità di una o più clausole del presente Accordo Quadro non si estenderà alle restanti pattuizioni contrattuali che rimarranno pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le clausole di seguito specificate: art. 4 – Durata e recesso; art. 9 – Modalità di coltivazione; art. 10 – ritiro, pesatura e campionatura; art. 11 Caratteristiche e prezzo del prodotto; art. 12 – Caparra confirmatoria; art. 14 - Grave inadempimento; art. 15 - Cause di forza maggiore; art. 18 – Controversie e foro competente; art. 20 – Nullità.